

Lombardia L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009.

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.

Art. 59

Disposizioni in materia di medicina scolastica ⁽⁴⁴⁵⁾

1. Le ATS assicurano la prevenzione collettiva nelle scuole di ogni ordine e grado, anche mediante azioni di promozione della salute a valenza intersettoriale e interistituzionale.
2. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, del certificato medico di riammissione oltre i cinque giorni di assenza, nonché l'obbligo di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici ove non sussistano esigenze di sanità pubblica.
3. Le operazioni di sanificazione, derattizzazione, disinfestazione degli ambienti scolastici non dettate da esigenze di sanità pubblica sono a carico della direzione scolastica.
4. Il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

(445) L'attuale Capo I, comprendente gli articoli da 55 a 60-quater, così sostituisce l'originario Capo I ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 3 marzo 2017, n. 6, entrata in vigore il 9 marzo 2017.